



*Il Presidente*

Al Presidente della IV Commissione consiliare permanente "Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio"

E p.c. Segretario generale vicario

LORO SEDI

OGGETTO: Proposta di legge regionale n. 64 del 10 agosto 2023 concernente "RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 1, LETT. A), DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118 CONCERNENTE: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI".

Si trasmettono, in allegato, gli emendamenti D03/1, D03/2, D03/3 e D03/4 alla proposta di legge regionale riportata in oggetto affinché la Commissione in indirizzo esprima il proprio parere ai sensi dell'articolo 67, comma 6, del Regolamento dei lavori del Consiglio.

F.to Antonio Aurigemma

Allegati: 04 (quattro)

Class. 2.5

D03/1

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis

*(Disposizioni per la realizzazione di un servizio ferroviario diretto a elevate prestazioni)*

1. La Regione, nell'ambito della propria attività di programmazione in materia di trasporti e infrastrutture ed in coerenza con le politiche previste a livello nazionale e comunitario, promuove il potenziamento dei servizi di trasporto nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e tenuto conto della sperimentazione del servizio effettuata con Trenitalia S.p.A. in esito alle attività istruttorie conseguenti agli indirizzi contenuti nelle deliberazioni della Giunta regionale 6 agosto 2020, n. 576 e 14 giugno 2022 n. 438 e successive integrazioni, dal 1° gennaio 2024 sono avviati i servizi ferroviari con instradamento di una coppia di treni Alta Velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano-Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma-Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma-Milano.

3. Nelle more dell'affidamento del servizio per gli anni dal 2025 al 2034 attraverso apposita procedura ad evidenza pubblica, per l'anno 2024 la Giunta regionale è autorizzata alla proroga della sperimentazione del servizio con Trenitalia S.p.A. di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 5.016.602,80, per ciascuna annualità dal 2024 al 2034, si provvede:

- a) per l'anno 2024, a valere sulle risorse già destinate alle medesime finalità pari a euro 4.730.000,00, iscritte nella voce di spesa di cui al programma 01 "Trasporto ferroviario" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2023-2025 e mediante l'integrazione per euro 286.602,80 della predetta voce di spesa e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2023-2025;
- b) per l'anno 2025, mediante l'integrazione per euro 5.016.602,80 della voce di spesa di cui al programma 01 "Trasporto ferroviario" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", e la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 30/1998, art. 30, c. 2 - TPL concorso finanziario Comune di Roma, iscritta nel programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti";
- c) per gli anni dal 2026 al 2034, a valere sullo stanziamento autorizzato di cui alla voce di spesa iscritta nel programma 01 "Trasporto ferroviario" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti", ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

F.to

F. Ghera  
G. Righini

### *Relazione*

Con l'emendamento in oggetto si promuove il potenziamento dei servizi di trasporto nel territorio regionale attraverso la realizzazione di un servizio ferroviario a elevate prestazioni.

In particolare, tenuto conto della sperimentazione del servizio già effettuata con Trenitalia S.p.A. in esito alle attività istruttorie conseguenti agli indirizzi contenuti nelle DDGRR n. 576/2020 e 438/2022 e successive integrazioni, dal 1° gennaio 2024 è stabilito l'avviamento dei servizi ferroviari con instradamento di una coppia di treni Alta Velocità, rispettivamente, sulla linea ferroviaria FL6, via Cassino-Frosinone, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Milano-Napoli, e sulla linea ferroviaria FL1, via Roma-Orte, in continuità con i servizi ferroviari da e verso Roma-Milano.

A tale scopo, alla realizzazione degli interventi per l'anno 2024 si provvede mediante la prosecuzione della sopra citata sperimentazione con Trenitalia S.p.A., mentre dall'anno 2025 e fino al 2034 si provvederà a seguito di apposita procedura a evidenza pubblica. Il costo complessivo dell'operazione è pari ad euro 5.016.602,80 annui, a partire dal 2024.

DO3/2

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis

*(Sostegno alla candidatura della Regione Lazio come "Regione d'onore NIAF per l'anno 2025")*

1. Al fine di sostenere la candidatura della Regione Lazio come "Regione d'onore NIAF per l'anno 2025" e le azioni svolte nell'ambito dell'iniziativa predetta, è concesso alla National Italian American Foundation (NIAF), organizzazione senza scopo di lucro, un contributo straordinario pari a euro 120.000,00, per l'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate, in particolare:

- a) a consolidare le relazioni tra la comunità italoamericana e l'istituzione regionale;
- b) a promuovere e valorizzare l'economia e l'imprenditorialità della Regione, internazionalizzando le risorse del territorio, tra cui artigianato, industria, enogastronomia, cultura e favorendo l'afflusso turistico;
- c) a favorire la divulgazione delle eccellenze e delle tradizioni laziali, promuovendo e valorizzando il patrimonio naturalistico, culturale e artistico della Regione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" della missione 19 "Relazioni internazionali", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese relative alla candidatura della Regione Lazio come "Regione d'onore NIAF per l'anno 2025", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 120.000,00 per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti".».

F.to  
G.Righini

### *Relazione*

L'emendamento in oggetto intende sostenere la candidatura della Regione Lazio come "Regione d'onore NIAF per l'anno 2025" attraverso la concessione di un contributo straordinario alla National Italian American Foundation (NIAF), pari a euro 120 mila per l'anno 2025. L'intervento, in particolare, è volto a promuovere e valorizzare l'economia e l'imprenditorialità della Regione,

internazionalizzando le risorse del territorio, tra cui artigianato, industria, enogastronomia, cultura e favorendo l'afflusso turistico nonché a favorire la divulgazione delle eccellenze e delle tradizioni laziali, promuovendo e valorizzando il patrimonio naturalistico, culturale e artistico della Regione.

D03/3

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

“Art. 2-bis

*(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, relativo all'ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale)*

1. Alla l.r. n. 17/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi da 1 a 3 sono abrogati;
- b) al comma 3-bis le parole: “ai soggetti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “agli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto e alle società controllate dalla Regione”.

2. Dall'entrata in vigore della presenta legge cessa di avere efficacia la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2016, n. 528. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla restituzione delle somme riversate dagli enti pubblici dipendenti e dalle società controllate, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2015 e della D.G.R. n. 528/2016.”.

F.to  
G.Righini

#### *Relazione*

Con l'emendamento in oggetto, anche in ossequio alle osservazioni della Corte dei conti nell'ambito dell'istruttoria relativa alla parifica del rendiconto regionale per l'anno 2022, si provvede all'abrogazione dei commi da 1 a 3 della l.r. n. 17/2015, in riferimento alle disposizioni concernenti l'ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale (c.d. *cash pooling*) e, conseguentemente, è stabilita la cessazione dell'efficacia di quanto previsto nell'ambito della deliberazione della Giunta regionale n. 528/2016, attuativa delle disposizioni predette.

In virtù di ciò, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è prevista la restituzione delle somme riversate dagli enti pubblici dipendenti e dalle società controllate, ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 17/2015 e della D.G.R. n. 528/2016.

003/4

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis

*(Modifiche al comma 159 dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativo a disposizioni per la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale, e alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0))*

1. Il comma 159 dell'articolo 9 della l.r. n. 19/2022 è sostituito dal seguente: “159. La funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale è esercitata dall'Azienda Lazio.0 all'esito del completamento delle procedure di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-bis, della legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 (Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0) e successive modifiche. Fino al completamento degli adempimenti necessari all'avvio delle attività di Lazio.0, la funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti continua ad essere svolta secondo le vigenti modalità.”.

2. Alla l.r. n. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Azienda Lazio.0, ferma restando l'autonomia imprenditoriale degli enti del servizio sanitario regionale, esercita le seguenti funzioni:

- a) centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale;
- b) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del personale;
- c) supporto agli enti del servizio sanitario regionale nella gestione del sistema contabile;
- d) controlli sulla appropriatezza e sulla qualità della assistenza prestata dalle strutture accreditate.”;

b) all'articolo 4, i commi 2 e 3 sono abrogati;

c) l'articolo 11 è abrogato;

d) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

“1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con propria deliberazione:

- a) la regolamentazione delle attività di cui all'articolo 4, commi 1 e 4;
- b) il cronoprogramma per l'avvio delle attività dell'Azienda Lazio.0;
- c) l'individuazione degli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, nonché le modalità per l'eventuale conferimento di beni o attrezzature ai sensi dell'articolo 7, comma 5.

1-bis. Nelle more del completamento della procedura di conferimento dell'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Lazio.0, il Presidente della Regione nomina con proprio decreto, entro il 31 dicembre 2023, un Commissario straordinario incaricato di svolgere gli adempimenti

individuati dalla deliberazione di cui al comma 1 necessari all'avvio delle attività dell'Azienda Lazio.0.";

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

F.to

G.Righini

### *Relazione*

Il presente emendamento intende onorare un preciso obbligo preso dall'Amministrazione in sede di udienza di pre-parifica sul rendiconto regionale per l'anno 2022. Con DCA n. 504/2017 e n. 307/2018, la Regione, a partire dal 1° gennaio 2018, ha delegato alla Società LazioCrea S.p.A. la funzione di pagamento dei crediti commerciali e dei crediti non commerciali gestiti attraverso il sistema informatico, nonché degli interessi per ritardato pagamento e degli oneri e accessori vantati da fornitori, strutture private accreditate e farmacie convenzionate nei confronti del Servizio Sanitario Regionale.

Dal momento che Lazio Crea opera al di fuori del perimetro sanitario, la Sezione regionale di controllo ha censurato l'attribuzione di tale funzione alla predetta società in house e ciò ha imposto la reinternalizzazione del sistema dei pagamenti all'interno del perimetro sanitario.

Per tale ragione si intende accelerare la costituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 attraverso la nomina di un apposito commissario da effettuare entro la fine dell'anno così da rendere più celere il passaggio della funzione in questione.